



COMUNE DI LATINA

Dipartimento X - Patrimonio e Demanio

Ordinanza del Dirigente n. 147 del 29/04/2026

OGGETTO:	ORDINANZA BALNEARE
-----------------	--------------------

IL DIRIGENTE

Incarico conferito con Decreto Sindacale n. 34 del 22/04/2024 è stato conferito alla Dott.ssa Alessandra Pacifico l'incarico di Dirigente del Dipartimento X Patrimonio e Demanio con decorrenza 22/04/2024

VISTA la precedente Ordinanza Balneare n. 46 del 21/02/2025 successivamente integrata con Ordinanza balneare n. 63 del 04/03/2025;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con cui è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli art. 117 e 118 della Costituzione;

VISTO in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1161 del 30.07.2001 ss.mm.ii., avente ad oggetto *“Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000.”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: *“Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle*

disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa";

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) di modifica della Legge 04 dicembre 1993, n. 494, relativamente alla gestione delle aree dei demanio marittimo;

VISTA la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e ss.mmi.ii avente ad oggetto "*Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche*";

VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 ss.mm.ii., avente ad oggetto "*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative*";

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 30 del 30/04/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29 maggio 2024, n.85 cd. "Regolamento corsi di formazione al salvamento in acqua" afferente il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;

VISTO il Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Terracina, approvato con Ordinanza n. 34/2024 del 15.05.2024;

VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone diversamente abili;

VISTA la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 "*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*";

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il D. Lgs. n. 114/98 del 31.03.1998 relativo alla “Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59”.

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 18.1.1999 relativa alla “Disciplina relativa al settore commercio” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA l’Ordinanza 06 agosto 2013 del Ministero della Salute concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e la successiva proroga emanata con Ordinanza del 25/06/2018;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 34 del 30 ottobre 1997, ad oggetto “Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo”;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 920 del 21 dicembre 2006, ad oggetto “Linee guida sul microchip quale sistema di identificazione ai fini dell’anagrafe canina”;

VISTA la D.G.R. Lazio 18 dicembre 2006, n. 866, ad oggetto “Recepimento Accordo Stato – Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il Decreto Legge n. 73 del 21/05/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 105 del 18/07/2025 con particolare riferimento all’art. 6;

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare, ai sensi del D.L. n. 73 del 21/05/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 105 del 18/07/2025, è compresa dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. Al di fuori della stagione balneare è sempre consentita l’apertura delle

strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, per le finalità ivi previste.

2. La spiaggia di Valmontorio, quale area del poligono militare di Latina e ricompresa tra la foce del fosso di Mascarello e la foce del fiume Astura, è preclusa alla balneazione e transito.
3. Le strutture balneari autorizzate, devono improrogabilmente erogare il servizio di salvamento nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di Maggio e la terza domenica del mese di Settembre, giusta Ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025 sopra indicata.
4. Ove un'attività munita di concessione/convenzione per l'utilizzo di un'area demaniale marittima per finalità turistico ricreativa intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare, l'attività medesima potrà offrire tutti i servizi connessi alla stessa ad eccezione della balneazione. Tale attività dovrà essere svolta nel rispetto dei vigenti titoli abilitativi per il mantenimento delle strutture, con l'obbligo di corrispondere il relativo canone demaniale marittimo e l'imposta regionale per tutto l'ulteriore periodo, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti previsti dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. Qualora il periodo di attività richiesto non sia ricompreso nella concessione demaniale marittima vigente, i servizi di cui sopra possono essere offerti previa acquisizione, ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.P.R. 328/1952, dell'autorizzazione dell'Ufficio del Demanio Marittimo del Comune per l'occupazione dell'area e degli ulteriori titoli abilitativi.
5. I concessionari/convenzionati sono tenuti in ogni caso a garantire il corrente mantenimento delle strutture in buone condizioni di manutenzione, efficienza, sicurezza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione, conformemente agli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione della stessa.
6. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione presso ogni struttura balneare, nonché presso i chioschi siti nel tratto Capoportiere - Rio Martino.
7. Il servizio di assistenza e salvataggio, secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima di cui all'Ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, deve essere sempre garantito e attivato da chiunque gestisce, a qualsiasi titolo, strutture o complessi balneari pubblici o privati che siano esse in concessione o convenzione, nel periodo compreso tra il terzo sabato del mese di Maggio e la terza domenica del mese di Settembre entro i termini di apertura e chiusura delle attività balneari e/o di esercizio balneare ovvero almeno dalle ore 9 alle ore 19,00.

Prima delle ore 9 e dopo le ore 19 il titolare/responsabile della struttura ha l'obbligo di posizionare sull'arenile in concessione la bandiera rossa ed esporre almeno n. 02 cartelli, in materiale resistente alle intemperie, esposti in luoghi ben visibili e redatti nelle lingue previste dalla presente Ordinanza, con la seguente dicitura:

---NOME DELLA STRUTTURA---
STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

8. L'Amministrazione comunale qualora in funzione delle disponibilità economiche non riesca ad assicurare il servizio di assistenza e salvataggio sulle spiagge libere del litorale di Latina, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 dell'Ordinanza di Sicurezza Baleare n. 30/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, posizionando all'ingresso e in più punti ed in maniera ben visibile un idoneo numero di cartelli in materiale resistente alle intemperie riportanti la seguente dicitura, ben visibile: "**COMUNE DI LATINA - ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**" redatta in più lingue: italiana, inglese, francese, tedesca, spagnola e araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio.
9. Le strutture balneari che intendono operare nel periodo ulteriore rispetto alla stagione balneare, ovvero dal 01 Ottobre al 30 Aprile, hanno l'obbligo di posizionare sull'arenile in concessione/convenzione almeno n. 02 cartelli, esposti in luoghi ben visibili, in materiale resistente alle intemperie, conformi alle prescrizioni di cui all'art. 10 dell'Ordinanza n. 30/2025, con la seguente dicitura:

---NOME DELLA STRUTTURA---
STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI
ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

ART. 2

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Latina **è vietato**:

- a) lasciare natanti in sosta, distendere, alzare o far atterrare vele ed aquiloni per la pratica del surf o kitesurf qualora comporti intralcio o molestia al sicuro svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per i natanti destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio;
- b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici - ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità;
- d) campeggiare; sulle spiagge libere del litorale di Latina possono essere installati ombrelloni o similari, intendendosi per tali strutture leggere, semplicemente appoggiate o infisse nella sabbia, senza pavimento e fondamenta o altri tipi di ancoraggio e prive di tamponamenti laterali. Tali strutture devono avere una forma regolare e la relativa proiezione a terra deve essere iscrivibile in un quadrato dalle dimensioni massime di 2,50 mt x 2,50 mt ed una altezza massima di mt 2,30;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso e di quelli addetti alla pulizia degli arenili le cui operazioni dovranno sempre avvenire mezz'ora dopo il tramonto e terminare mezz'ora prima dell'alba;
- f) praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche e/o sportive, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico - sanitari e di pubblica incolumità, ad eccezione dei cani muniti di microchip, iscritti all'anagrafe canina e provvisti di museruola e/o guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 e a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile, e che provvedano ad aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare.

È facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per

le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica.

Sono altresì esclusi dal divieto i cani di salvataggio ed in servizio polizia giudiziaria, i cani guida iscritti all'anagrafe canina muniti di brevetto o di titolo abilitativo equipollente e sempre al seguito del proprio conduttore;

- h)** tenere ad alto volume apparecchi di diffusione sonora senza la prescritta autorizzazione di impatto acustico;
- i)** esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza le prescritte autorizzazioni;
- j)** accendere fuochi pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità;
- k)** gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- l)** è vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;
- m)** introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione;
- n)** effettuare la pubblicità sulle spiagge e nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- o)** pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone riservate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. *surfcasting*) organizzate da Associazioni sportive affiliate alla FIPSAS, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario di balneazione, l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree assentite in concessione o prospicienti ad esse;
- p)** sulle spiagge libere è vietato esercitare l'attività di noleggio attrezzature balneari; in caso di specifica convenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), Reg. Reg. n. 19/2016, è possibile posizionare le attrezzature balneari, da noleggiarsi in area privata o in area pubblica, non demaniale marittima, per una superficie non superiore a mq. 4,00 debitamente autorizzata dall'Ufficio Mobilità, come previsto dalla Deliberazione di G.M. 16/2026. Non è consentito in nessun caso il preposizionamento delle predette attrezzature balneari;

- q) lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi è vietato offrire e ricevere, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto.
2. L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è consentito, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente ai soggetti in possesso di regolare titolo abilitativo per il commercio itinerante su area pubblica, previo nulla osta da parte del Servizio Demanio Marittimo del Comune, limitatamente alla verifica della compatibilità dell'attività con l'uso del demanio, con la sicurezza e con la libera fruizione dell'arenile.

L'attività è consentita nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 alle ore 19,00.

Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale del Comune di Latina, al seguente link <https://servizi.comune.latina.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=55>

L'attività deve essere esercitata in forma itinerante, senza occupazione stabile del suolo demaniale marittimo, senza installazione di strutture e nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Non saranno prese in considerazione le istanze arrivate oltre il termine, 31 Maggio, le istanze incomplete e/o prive della documentazione richiesta a corredo.

3. Il Comune di Latina, durante la stagione balneare, può rilasciare a cura del Dipartimento V autorizzazioni per manifestazioni sportive e turistiche senza scopo di lucro, a favore di Enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro, nonché a soggetti in regime Onlus purché convenzionati con Enti pubblici o patrocinati da Enti Pubblici da svolgersi sulle spiagge libere per periodi non superiori a 30 giorni non prorogabili previo nulla osta da parte del Servizio Demanio Marittimo del Comune e pagamento del canone demaniale marittimo.

Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale istituzionale del Comune di Latina al seguente link <https://servizi.comune.latina.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=55>

4. Tutte le attività sportive e, in particolare, quelle che possono arrecare potenzialmente danni o molestie alle persone, quali ad esempio la pratica del kitesurf, windsurf e similari, potranno essere esercitate previa autorizzazione dell'Ufficio del Demanio Marittimo del Comune e nel rispetto delle regole dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima n.30/2025 e dal Regolamento di disciplina del diporto nautico approvato con Ordinanza n. 34/2024 del 15.05.2024 entrambe dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. Tali attività dovranno avvenire utilizzando esclusivamente i corridoi di lancio pubblici o all'uopo autorizzati.

I tratti di arenile interessati dalle attività di cui al punto precedente antistanti i citati corridoi, ad esclusione dei primi 5 mt. di battigia, possono essere occupati temporaneamente, durante le ore destinate alla balneazione, dall'attrezzatura sportiva necessaria all'uso privato per il tempo indispensabile alla preparazione, armo e disarmo della stessa e, dovranno essere segnalati con idonei cartelli che avvisino che trattasi di area dedicata ad armare e disarmare le attrezzature sportive.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari, durante la stagione balneare ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico dalle ore 09,00 alle ore 19,00.
2. I concessionari, durante la fascia oraria di apertura e chiusura delle attività balneari ovvero dalle ore 09,00 alle ore 19,00, per il periodo compreso tra il terzo sabato del mese di Maggio e la terza domenica del mese di Settembre devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dalla presente Ordinanza nonché dall'Ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
3. Le strutture balneari ove non risulti assicurato il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti saranno soggette alla chiusura d'autorità della struttura stessa fino all'accertamento del ripristino del servizio.
4. I concessionari di strutture balneari **devono**:
 - a) attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
 - b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi;

- c) garantire che l'installazione delle strutture posizionate sull'arenile sia realizzata nel rispetto delle norme sulla sicurezza e incolumità pubblica, assumendo qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi in caso di evento dannoso;
- d) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Inoltre, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima competente o all'Autorità di P.S. e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
- e) curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione e non procuri danno alla vegetazione. L'uso dei mezzi meccanico non è consentito laddove sono presenti tracce di nidificazioni di tartarughe e/o specie simili. In tal caso il concessionario dovrà:
- informare repentinamente l'Autorità marittima tramite "Numero Blu" 1530 della Guardia Costiera (chiamata gratuita disponibile h24) per segnalare la scoperta di un nido o il ritrovamento degli esemplari;
 - fotografare o riprendere il sito, le tracce e, se c'è, la tartaruga, senza flash e mai frontalmente, in silenzio per non spaventarla ed interrompere la nidificazione. Non toccare per alcun motivo, né la tartaruga adulta, né i piccoli;
 - individuare il perimetro dello scavo, delimitandolo provvisoriamente, senza infilare bastoni o altro nella sabbia per non danneggiare le uova;
 - spostare lettini e ombrelloni prima dell'arrivo dei turisti e transennare con un perimetro di sicurezza di almeno 3 metri;
 - non pulire la zona con alcun mezzo, per non cancellare le tracce.

- nel rispetto del vigente Regolamento del servizio di igiene urbana, il concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione; i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio. La vegetazione algale e i detriti naturali devono essere lasciati sulla spiaggia. Sull'area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti;

- f) mantenere in sicurezza tutte le strutture posizionate sull'arenile con obbligo di verifica delle stesse;
- g) segnalare immediatamente all'Autorità concedente l'eventuale stato di pericolo delle strutture mediante l'invio della segnalazione alla pec dell'Ente protocollo@pec.comune.latina.it;
- h) astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo previa delimitazione dell'area interessata;
- i) nell'installazione degli ombrelloni sull'arenile devono fare in modo che la disposizione in file degli ombrelloni stessi non sia di intralcio alla circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, consenta un'ordinata utilizzazione dell'arenile medesimo e, in caso di necessità non rechino intralcio alle operazioni in mare sull'arenile (Regolamento Regionale n. 19/2016). In conformità alle previsioni del Piano di Utilizzazione dell'Arenile (P.U.A.), dovrà essere rispettata la distanza minima di metri lineari 4,50 tra le file e di metri lineari 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno;
- j) nel delimitare le zone del demanio marittimo assentite in concessione - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia – debbono utilizzare il sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;
- k) fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili predisponendo idonei percorsi fino alla battigia, i concessionari, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. È obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui detti percorsi siano installati in maniera tale da congiungere aree limitrofe in concessione dovrà esserne data previa comunicazione al Servizio Demanio Marittimo di questo Comune e gli stessi dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare;

l) i titolari degli stabilimenti balneari dovranno attenersi alla normativa in materia di “plastic free”.

5. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari:

- a) oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento del titolo demaniale marittimo e ad ogni ulteriore titolo/autorizzazione amministrativa abilitativo, nonché sul possesso dei requisiti strutturali e funzionali di cui all'art. 4 del Regolamento Regionale Lazio 12 agosto 2016, n. 19 ss.mm.ii.;
- b) ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a “rischio specifico di incendio” (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc..) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato e con revisione aggiornata contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti;
- c) presso ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale, con scritta ben visibile “PRIMO SOCCORSO”, avente superfici idonee a contenere almeno un lettino da visita ed un armadio. In detto locale dovrà essere tenuto, pronto all'uso, il materiale di primo soccorso previsto nell'art. 6 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina;
- d) i servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata. I Concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio; i servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;
- e) qualora il Comune di Latina ottenga il riconoscimento della “Bandiera Blu” per la corrente stagione balneare, in ogni stabilimento dovrà sventolare la Bandiera Blu aggiornata con l'anno di riferimento;
- f) i titolari di concessione demaniale marittima per stabilimento balneare devono promuovere la diffusione di informazioni sul Programma Bandiera Blu mediante apposite bacheche informative dove affiggere, anche in inglese:

- i risultati delle analisi delle acque di balneazione costantemente aggiornati;
- informazioni relative al programma Bandiera Blu ed altri eco-label FEE;
- indicazione del periodo di inizio e fine della stagione balneare;
- regolamento di spiaggia (orario assistente bagnanti);
- mappa della spiaggia con indicazione dei servizi offerti;

- g)** è vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;
- h)** è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- i)** i concessionari possono, previa comunicazione al Comune di Latina, collocare nell'ambito del tratto di arenile in concessione, attrezzature di svago, di abbellimento o attrezzature necessarie, per la loro concreta fruibilità da parte dei cittadini – utenti, in materiale eco-compatibile, quali ad esempio giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, pedane, passerelle, campi da gioco, aree attrezzate per la ginnastica, purché semplicemente poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente; gli stessi dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. È obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;
- j)** i concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative ed attività di intrattenimento musicale, da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno munirsi del prescritto titolo autorizzatorio, rilasciato dal Dipartimento VIII – Servizio SUAP AAPP ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., e nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, previa acquisizione dei necessari nulla osta, dandone comunicazione al Servizio Demanio Marittimo del Comune, agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore. È

vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto;

- k) i concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50 cm. x 70 cm., redatto nelle lingue previste dalla presente Ordinanza, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione;
- l) qualora i concessionari, per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti e autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico - sanitari ed alla postazione di salvataggio e primo soccorso, la struttura non potrà essere aperta al pubblico;
- m) per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, trovano applicazione le norme di fruizione dell'arenile previste dal citato Regolamento Regionale n.19/2016 la cui violazione è punita ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione.

ART. 4 DIRITTO DI TRANSITO

1. Ai sensi dell'art. 13 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Latina, non è ammessa la realizzazione di recinzioni di alcun tipo sui lotti confinanti con il pubblico demanio marittimo, fino alla profondità di 30 metri dal confine demaniale. Quelle esistenti, ove riconducibili alla proprietà dei concessionari, dovranno essere eliminate e adeguate alle prescrizioni normative vigenti, anche al fine della tutela del decoro urbano.
2. I titolari di concessioni degli stabilimenti balneari devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il solo raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, e non possono interdire gli accessi al mare. Nel caso in cui su proprietà privata del concessionario, sita a monte dell'area demaniale in concessione, insistano cancelli e/o altre chiusure regolarmente autorizzati, il concessionario stesso è obbligato a tenerli aperti esclusivamente per il periodo e l'orario destinato alla balneazione, come stabiliti dalla presente Ordinanza, al fine di consentire a chiunque il libero accesso e transito. Ad ogni ingresso, nonché sul lato mare, dovrà essere apposto apposito cartello delle dimensioni di almeno 70 cm. x 50 cm, riportante la seguente dicitura: *"L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito"*.

3. La fascia dei 5 metri a ridosso della battigia deve essere sempre lasciata libera e destinata al libero transito.

ART. 5 NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

1. Ogni attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni.
2. Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzata la locazione e/o il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta attività. Non si potrà comunque occupare suolo demaniale marittimo senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità.
3. I concessionari di stabilimenti balneari, che intendano operare la locazione e/o il noleggio nell'ambito della concessione, dovranno inoltrare apposita comunicazione al Comune di Latina – Servizio Demanio Marittimo, precisando la esatta localizzazione e superficie dell'area da individuarsi su apposito elaborato grafico, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'Autorità Marittima.
4. Chiunque eserciti attività nautiche e/o di noleggio di natanti da diporto sulle spiagge del Comune di Latina ha l'obbligo di realizzare "corridoi di lancio" esclusivamente per l'atterraggio e la partenza delle unità stesse secondo le prescrizioni di cui all'art. 5 Ord. n. 30/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata tramite pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.latina.it indirizzata all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Latina.
5. La locazione e/o il noleggio di acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili deve essere effettuato in concomitanza dell'orario di balneazione meglio indicato all'art. 1, comma 7. della presente Ordinanza e nel rispetto dell'ordinanza n. 34/2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina (Regolamento di disciplina del diporto nautico).

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare n. 30/2025 emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
3. I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dell'articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.
4. È fatto obbligo ai pubblici Ufficiali nonché gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
5. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Latina e notificata alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia e alle locali Associazioni di categoria dei titolari degli stabilimenti balneari di Latina ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, abrogando e sostituendo in toto tutte le precedenti Ordinanze balneari e rimarrà vigente sino a nuova sostituzione.

Latina, 29/04/2026

Il Dirigente